

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 23/03/2021

FATTO

Nel ricorso presentato, la parte ha dedotto di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, ha chiesto all'Arbitro di condannare la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per un ammontare complessivo pari a 488,72 euro.

Nel controdedurre, la parte resistente ha precisato che, in relazione alla commissione finanziatore ed alle commissioni agente, relativamente alla componente soggetta a maturazione nel corso del tempo, è già stata restituita alla parte ricorrente una somma pari a 828,72 euro, utilizzando il criterio di calcolo *pro rata temporis*; che, in relazione alle commissioni agente (per la parte non soggetta a maturazione nel corso del tempo) ed al premio assicurativo, è già stato corrisposto un importo pari ad 262,06 euro, spedendo presso la sede del rappresentante del ricorrente un assegno di traenza; che, con riferimento alle spese di istruttoria, che rappresentano un costo prodromico rispetto alla stipulazione del contratto, è stata esclusa la restituzione in considerazione di quanto previsto nel contratto e compatibilmente al consolidato orientamento dei Collegi ABF. In conclusione, la resistente ha chiesto che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'Ill.mo Collegio adito voglia, *contrariis reiectis*,

accertare e dichiarare cessata la materia del contendere circa la richiesta di rimborso della commissione agente e del premio assicurativo e respingere tutte le ulteriori domande *ex adverso* formulate in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le ragioni sopra rassegnate.

Con i successivi atti difensivi, parte ricorrente ha comunicato di non ritenere necessario replicare a quanto dedotto dall'intermediario, non essendo presenti nuove peculiarità da rilevare.

DIRITTO

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*», valutando inoltre che «*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

Nel caso di specie, la controversia ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio, osservando che il prestito risulta estinto nel marzo del 2013, in corrispondenza della ventiseiesima rata delle sessanta originariamente previste, sulla base di conforme conteggio estintivo, constata che la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce agli importi complessivamente dovuti per oneri relativi al contratto *de quo* pagati anticipatamente e non maturati in seguito all'anticipata estinzione, e stabilisce che le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute *recurring*, con il criterio *pro rata temporis*, e, se ritenute *up front*, con il criterio «*finanziario*» al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento). Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda

